DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 1980

che adotta un programma per la gestione e il deposito dei residui radioattivi (1980 - 1984)

(80/343/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione (1), presentata previa consultazione del comitato scientifico e tecnico,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'utilizzazione dell'energia nucleare comporta inevitabilmente la produzione di residui radioattivi e che è pertanto necessario trovare soluzioni efficaci per garantire la sicurezza e la protezione della popolazione e dell'ambiente contro i rischi che la gestione dei residui potrebbe comportare ;

considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale approvato dal Consiglio delle Comunità europee e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio nella dichiarazione del 22 novembre 1973 (4), il cui svolgimento e la cui attuazione sono contenuti nella risoluzione del 17 maggio 1977 (5), sottolinea la necessità di un'azione comunitaria in materia di gestione e di deposito dei residui radioattivi e prevede il contenuto e le modalità di esecuzione di tale azione ;

considerando che la natura particolare dei residui è tale da richiedere una sorveglianza degli effetti potenziali e il rafforzamento delle azioni e delle ricerche intraprese per assicurare la protezione dell'ambiente ;

considerando che il programma concernente la gestione e il deposito dei residui radioattivi adottato con decisione 75/406/Euratom (6) ha dato risultati positivi ed ha aperto prospettive favorevoli per gli obiettivi perseguiti,

DECIDE :

Articolo 1

È adottato per un periodo di cinque anni a partire dal 1° gennaio 1980 un programma concernente la gestione e il deposito dei residui radioattivi, quale figura nell'allegato.

Articolo 2

L'importo massimo degli impegni di spesa e il massimo dell'organico, necessari per la realizzazione del programma, sono fissati rispettivamente a 43 milioni di unità di conto europee e a 10 agenti per la durata del programma. L'unità di conto europea è quella definita dall'articolo 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7).

Articolo 3

Il programma è sottoposto a riesame alla fine del secondo anno. Tale riesame può comportare la revisione del programma nel corso del terzo anno conformemente alle adeguate procedure e previa consultazione del comitato consultivo in materia di gestione del programma.

Articolo 4

La realizzazione del programma è affidata alla Commissione. Quest'ultima è assistita dal comitato consultivo in materia di gestione del programma « gestione e immagazzinamento dei residui radioattivi », le cui competenze e la cui composizione sono definite nella risoluzione del Consiglio del 18 luglio 1977 relativa ai comitati consultivi in materia di gestione dei programmi di ricerca (8).

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. RUFFINI

---

(1) GU n. C 80 del 27. 3. 1979, pag. 9.
(2) GU n. C 59 del 10. 3. 1980, pag. 16.
(3) GU n. C 227 del 10. 9. 1979, pag. 27.
(4) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.
(5) GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.
(6) GU n. L 178 del 9. 7. 1975, pag. 28.
(7) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.
(8) GU n. C 192 dell'11. 8. 1977, pag. 1.

ALLEGATO

Gli obiettivi perseguiti dal programma sono lo sviluppo e la messa a punto, in comune, di una gestione dei residui radioattivi prodotti dall'industria nucleare, che risponda, in tutte le sue fasi, alle esigenze di sicurezza e protezione delle persone e dell'ambiente.

Il programma comporta :

a) Lavori miranti a risolvere alcuni problemi tecnologici inerenti al trattamento, al deposito ed all'evacuazione dei residui radioattivi.

Trattamento :

— immobilizzazione dei residui a bassa e media attività ; sviluppo dei procedimenti tecnici e funzionamento degli impianti pilota ;
— condizionamento dei residui ad alta attività : guaine di combustibile e residui di dissoluzione ;
— trattamento dei residui liquidi a media attività ;
— trattamento dei residui contaminati da emettitori alfa ;
— esame e valutazione dei residui solidificati ad alta attività ;
— immobilizzazione e deposito dei residui gassosi.

Deposito ed evacuazione :

— infossamento in strati poco profondi dei residui solidi a bassa attività ;
— deposito ed evacuazione in formazioni geologiche.

b) Lavori miranti a definire l'impostazione delle azioni di deposito e di evacuazione dei residui radioattivi :

— valutazione dei processi, dei criteri adottati a titolo di prova e delle strategie di gestione dei residui ;
— studi relativi agli aspetti giuridici, amministrativi e finanziari della gestione dei residui.

I lavori descritti nelle lettere a) e b) verranno svolti essenzialmente mediante contratti.